

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1876

Spantigati venisse con nuove osservazioni a confermare le cose dette, mi riservo la parola per dargli quelle risposte che mi sembreranno convenienti.

DI MASINO. Senza essere per nulla avvocato, e tanto meno eloquente, io mi permetto di manifestare un po' di sorpresa nel vedere come la Commissione non abbia creduto di abbandonare le disposizioni degli articoli 9 ed 11 per ciò che riflette ai corsi d'acqua privata.

I vantaggi che l'industria della pesca, e la pesca per sè possono ritrarre dalle disposizioni di questi due articoli, rispetto alle acque private, sono così piccoli relativamente poi ai danni che possono ridondare ai proprietari privati, che, ripeto, sono sorpreso come la Commissione creda d'insistere nella sua determinazione malgrado le gravi osservazioni state svolte dall'onorevole Spantigati.

L'onorevole Spantigati ha accennato specialmente ad opere d'interesse industriale.

Ora io faccio osservare alla Commissione che le disposizioni degli articoli 9 ed 11 si applicano altresì ai canali privati ed alle opere fatte per iscopo agricolo. Nei paesi, per esempio, dove si pratica su larga scala l'irrigazione, dove i canali e i corsi d'acqua privata sono abbastanza moltiplicati, un proprietario suole praticare quasi annualmente, ora in un sito ora in un altro, sull'alveo dei canali secondari, opere per la derivazione d'acqua da irrigare i poderi circostanti.

Queste opere talvolta hanno un carattere stabile, altra volta provvisorio, e sarebbe assai gravoso per i proprietari se dovessero, ogni volta che occorre, chiedere la licenza del prefetto, e disturberebbe notevolmente l'importante servizio della irrigazione.

La disposizione dell'articolo 11 dice che gli spurghi necessari per l'agricoltura o per l'igiene si dovranno praticare nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti; ma questi spurghi ed altre opere di pulitura nei corsi d'acqua e nei canali privati si sogliono e per lo più si possono solo praticare in epoche determinate, e non si possono lasciare senza grave danno o disturbo dei proprietari in balia di regolamenti e degli agenti incaricati della loro esecuzione.

Io mi limito, perchè la Camera desidera giustamente che non si prolunghi questa discussione, ad accennare questi due fatti per mostrare quanto sia grave la osservazione mossa dall'onorevole Spantigati e pregare la Commissione ad accettare la proposta, poichè le conseguenze che ne potrebbero derivare a danno dei privati sarebbero certamente di assai maggior rilievo e da non potersi porre a confronto coi vantaggi leggerissimi che ne ritrarrebbe la piscicoltura.

Forse il primo paragrafo dell'articolo 9 potrebbe conservarsi, e forse alcune disposizioni dell'articolo 11 potrebbero applicarsi utilmente alle acque ed ai canali di proprietà privata; ma anzi che lasciarle come si trovano, io penso che sia assai preferibile di accogliere la proposta dell'onorevole Spantigati perchè, come ben disse, i piccoli interessi della piscicoltura non si devono certamente anteporre ai danni dei diritti e degli interessi della proprietà privata.

MANCINI. La proposta dell'onorevole Spantigati mi sembra avvalorata anche da un precedente legislativo che non è inutile richiamare. Vi ha la interpretazione costantemente ed ufficialmente data in Francia all'articolo 24, che corrisponde all'articolo 9 dell'attuale legge, della legge francese sulla pesca del 24 aprile 1829.

In quell'articolo parimente è interdetto di collocare nei fiumi navigabili e non navigabili, canali, torrenti e ruscelli qualunque diga, che è qualche cosa di più di una semplice pescaia o di apparecchi aventi per oggetto d'impedire totalmente il passaggio del pesce. Ora, sebbene quest'articolo sia concepito in modo da poter governare tutti indistintamente i corsi d'acqua, pure è stato sempre dichiarato e riconosciuto che le sue disposizioni non si estendono ai corsi d'acqua di proprietà privata, i quali, secondo l'odierna legislazione, si sa come siano pochi, e specialmente non si applicano a quelle acque che hanno la sorgente e corrono in fondi di proprietà private. In questo caso il proprietario ha la facoltà di fare nelle sue acque liberamente i lavori e per quel tempo che a lui meglio convenga.

Ciò è ammesso da parecchi scrittori citati dal Daniel nel suo trattato *Delle irrigazioni*; lo ripete il Dalloz nel suo repertorio. Ma vi è di più. Nella Camera dei Pari di Francia, allorchè discutevasi la legge testè indicata, intervenne come commissario del Re il signor De Bouthillier, che era il direttore generale delle foreste e delle acque, incaricato appunto di soprintendere a questo ramo di pubblico servizio. Egli, interrogato dal Pari Belliard nella seduta del 7 aprile di quell'anno, rispondeva:

« Un ruscello che prende nascimento in una proprietà privata, non può divenire che nell'uscita da fondi privati proprietà pubblica. La parte superiore di questo corso d'acqua, che si trovasse intercettato da una diga, sembrerebbe perciò doversi assimilare ad un canale di cui il proprietario avesse la libera disposizione. »

Da quell'epoca fu riguardata codesta come una interpretazione ufficiale del testo ora citato.

Aggiungerò che il nostro articolo 9, nella sua